

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 95 del 20 novembre 2020.

OGGETTO: segnalazione della Stars Tv srl - Telesirio LCN 16 in merito ad una ‘presunta’ irregolarità commessa della emittente televisiva locale Rete 8 srl.

L’anno duemilaventi il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 11,00, si è riunito in videoconferenza il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana	x	
Componenti	Michela Ridolfi	x	
	Ottaviano Gentile	x	

VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l’Ordinanza n. 102 del 16/11/2020 con la quale il Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio del virus COVID -19, dispone che a partire dal 18.11.2020 e fino al 3.12.2020 sono applicabili su tutto il territorio regionale le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;

RICHIAMATA la Delibera UP n. 132 del 15 ottobre 2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid 19. Adozione nuove misure straordinarie volte al contenimento dell’epidemia” ed in particolare il punto 3 in cui è stato deciso di “*dare indirizzo alle strutture di utilizzare prioritariamente gli strumenti della videoconferenza per le riunioni di tutti gli altri organismi*”;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governo in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il rispetto della parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare gli artt. 5 e 11-quater;

VISTO il D.lgs. n. 177/2005 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” che all’art. 3 precisa che i principi fondamentali che devono animare il sistema radiotelevisivo si sostanziano principalmente nel garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, assicurando obiettività, completezza, lealtà e imparzialità nel fornire le informazione e che tale attività costituisce un servizio di interesse generale necessaria a favorire la

presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 15/7/2020 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali e, per i giorni 4 e 5 ottobre 2020, l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi ha avuto inizio la campagna elettorale amministrativa e che pertanto dal 19 luglio 2020 trova applicazione il regime di par condicio previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 28/2000 *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”*;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 324/20/CONS recante le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la segnalazione, acquisita al prot. n. 9268 del 28/09/2020, trasmessa per conoscenza anche all'Autorità dal sig. Andrea Iannetti che, in qualità di tecnico, è stato delegato dall'Amministratore Unico della StarsTv srls a segnalare la presunta irregolarità commessa dalla emittente Rete8 (Abruzzo) lcn10 secondo cui non risulta essere stato rispettato quanto previsto dalla delibera n. 324/20/CONS evidenziando che il giorno 25/09/2020 dalle ore 21,00 e fino alle 22,10 circa, in occasione del confronto per il ballottaggio per il Comune di Avezzano, durante la trasmissione politica, sullo sfondo era pubblicizzata in “grande evidenza la – Confcommercio-” e chiedendo al Corecom Abruzzo di verificare se ciò che è stato trasmesso risponde a quanto previsto dalla delibera indicata;

CONSIDERATO che la normativa di settore riconosce solo in capo ai soggetti politici interessati la legittimazione a presentare eventuali segnalazioni di violazioni in materia di par condicio in quanto unici portatori di un interesse diretto e concreto al ripristino dell'equilibrio delle condizioni di parità di accesso alla comunicazione politica nel periodo elettorale di riferimento, così come individuati dall'art. 2 della più volte citata delibera del 20 luglio 2020 n. 324/20/CONS;

RICHIAMATO l'art. 10 della legge n. 28/2000 che dispone che la segnalazione per la violazione della par condicio può essere proposta da *“ciascun soggetto politico interessato ... entro 10 gg. dal fatto”*;

RITENUTO ciononostante di procedere alle opportune verifiche relativamente all'operato posto in essere dalla Rete 8 durante la campagna elettorale che si è tenuta in data 20 e 21 settembre 2020 in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali;

CONSIDERATO che, previo raccordo con l’Autorità, il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Corecom ha inviato alla emittente Rete8 richiesta preliminare di informazioni mediante invio della nota prot. n. 9345 del 29/09/2020 a chiarimento dei fatti contestati in merito alle circostanze che hanno determinato la presenza del logo della Confcommercio durante la trasmissione del 25 settembre, da depositarsi entro il termine del 04/10/2020;

VISTA la nota a riscontro, a firma del legale rappresentante della Rete 8, acquisita il 2 ottobre ed acquisita al prot. n. 9513, con la quale preliminarmente ha precisato di *“non aver prestato alcun servizio pubblicitario in favore”* della associazione (Confcommercio di Avezzano), specificando inoltre che *“si tratta, di fatti, di un equivoco determinato dalla scelta concordata con gli stessi candidati (al fine di evitare gli spostamenti degli stessi) di registrare la trasmissione presso la sede della richiamata organizzazione di Avezzano, così garantendo la presenza di entrambi. La scrivente si è solo limitata ad effettuare le riprese senza indugiare su inquadrature in primo piano del logo della Confcommercio (con la quale questa emittente non intrattiene alcun rapporto di natura commerciale)”*;

DATO ATTO che dalle notizie assunte con la nota sopra richiamata è stato accertato che:

1. la trasmissione è stata organizzata presso la sede della Confcommercio di Avezzano **d’intesa con gli stessi candidati** al fine di evitare gli spostamenti degli stessi;
2. che l’emittente Rete8 non ha prestato nessun servizio pubblicitario in favore della associazione Confcommercio;

CONSIDERATO che dall’esame di uno ‘spezzone’ della trasmissione del 25 us. pubblicata sul sito <http://www.rete8.it> si ricava che le inquadrature effettuate appaiono *neutre* in quanto non manifestano alcun particolare rilievo di immagine se non quella di mettere in primo piano, e in egual misura, i candidati presenti e senza indugiare, peraltro, sul logo della Confcommercio della Città di Avezzano;

RISCONTRATO, pertanto, che sotto il profilo della imparzialità e della parità di accesso al mezzo televisivo l’emittente televisiva Rete 8 ha garantito una sostanziale e complessiva omogeneità di trattamento nei confronti di entrambi i candidati Sindaci;

RITENUTO che dall’istruttoria condotta dalla struttura di supporto non si ravvisano gli estremi per l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 16 e 17 della Delibera AGCOM n. 324/20/CONS in quanto dall’esame delle informazioni preliminari assunte dalla emittente Rete 8 e dalla visione del filmato pubblicato sul sito della stessa emittente non sono emersi ipotesi di violazione contemplate dalla normativa in materia di par condicio e che sotto il profilo della imparzialità e della parità di accesso al mezzo televisivo l’emittente in parola ha garantito una sostanziale e complessiva omogeneità di trattamento nei confronti di entrambi i candidati Sindaci;

Il Comitato, con il voto contrario del componente signor Ottaviano Gentile

DELIBERA

1. che dall’istruttoria condotta dalla struttura di supporto non si ravvisano gli estremi per l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 16 e 17 della Delibera AGCOM n. 324/20/CONS, atteso che dall’esame delle informazioni preliminari assunte dalla emittente Rete 8 e dalla visione dello ‘spezzone’ del filmato della trasmissione andato in onda il 25 us. e pubblicato sul sito dell’emittente in parola non sono emersi ipotesi di violazione contemplate dalla normativa di settore e che sotto il profilo della imparzialità e della parità di accesso al mezzo televisivo l’emittente in parola ha garantito una sostanziale e complessiva omogeneità di trattamento nei confronti di entrambi i candidati Sindaci;

2. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto all'AGCOM;
3. di incaricare la Struttura di supporto di informare il segnalante in merito alle decisioni assunte con il presente atto.

Il Segretario verbalizzante
F.to dott.ssa Annalisa Ianni

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe La Rana